

Titolo: **PERIZIE ESTIMATIVE: ART. 24**

**pubbl/priv B: 24.00**

Delibera del Consiglio: **09.11.89**

In vigore dal: 01.01.90  
Prima emissione

8911 – Redazione Ing. Vito Saccarola

## **QUESTA SCHEDA SI APPLICA PER PRESTAZIONI RELATIVE SIA AD OPERE PUBBLICHE CHE PRIVATE**

### 1. GENERALITA'

Per le perizie estimative particolareggiate sono previsti i compensi millesimali della Tab. F.

Inoltre è previsto il dimezzamento ed il raddoppio dei compensi millesimali, rispettivamente per le perizie sommarie e per quelle analitiche.

E' il caso di ricordare che le perizie riguardanti permutate fra beni anche se dello stesso tipo si configurano come due perizie distinte su due beni distinti che vanno compensate con due onorari distinti.

In aggiunta si applicano sempre i compensi accessori ai sensi degli artt. 13-4-6

### 2. STIME RIFERENTI AD EPOCHE PRECEDENTI

Nel caso di stime da riferirsi ad epoche precedenti a quelle dell'incarico, al fine della determinazione dell'onorario, l'importo delle opere stimate dovrà essere rivalutato alla data dell'esecuzione della prestazione professionale.

### 3. STIME DI OPERE RIPETUTE

Non viene considerato valido nel caso della stima il criterio delle riduzioni degli importi di opere ripetute (come nel caso della progettazione): ciò in quanto nelle stime l'importo complessivo delle opere è il risultato della prestazione professionale e la presenza di elementi ripetuti può solo consentire di eseguire la stima stessa con criteri propri alla stima sommaria.